

COPIA

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 11 Reg. Delib.

OGGETTO: Determinazioni confermativie dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella s.p.a. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing.

L'anno duemiladiciassette il dieci del mese di aprile alle ore 22.15 nella sede dell'Unione, previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea dell'Unione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani rag. Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico		X
3	Volpin Olga	X	
4	Romanini Davide	X	
5	Borrè Valeria	X	
6	Rovati Andrea Enrico	X	
7	Preda Arch. Francesco	X	
8	Bottiroli Luigino	X	
9	Cazzola Stefano	X	
10	Salvadelli Cristina in Saviotti		X
11	Sosi Mauro	X	
12	Roveda Claudio Antonio		X
13	Rosti Roberto	X	
	Totale n.	10	3

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Vercesi Elena

Il Sig. Fasani rag. Paolo – Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

Oggetto: Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella s.p.a. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Considerato che Broni Stradella S.p.A. è Società che è stata costituita e partecipata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio di Broni e Stradella di cui i Comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi erano consorziati e cui già avevano affidato il servizio di igiene ambientale, e successivamente aperta, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, all'ingresso di soci privati selezionati, nel 1999, con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 157/95 per la selezione di soggetti qualificati e per l'espletamento, tra gli altri, e nondimeno, significativamente, dei servizi di igiene urbana;

Dato atto:

- che il Comune di Campospinoso aderiva alla Società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.12.1993;
- che il Comune di Albaredo Arnaboldi aderiva alla Società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15.12.1993;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 03.06.1996, il Comune di Campospinoso conferiva la propria quota parte di patrimonio del Consorzio Intercomunale Broni – Stradella e conseguentemente revocava l'affidamento allo stesso del servizio raccolta, trasporto e smaltimento, affidando il servizio medesimo alla Broni – Stradella s.p.a.;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26.06.1996, il Comune di Albaredo Arnaboldi conferiva la propria quota parte di patrimonio del Consorzio Intercomunale Broni – Stradella e conseguentemente revocava l'affidamento allo stesso del servizio raccolta, trasporto e smaltimento, affidando il servizio medesimo alla Broni – Stradella s.p.a.;
- che con atto di rep. n. 759573/12810 del Dr. Francesco Girolamo Accolla, Notaio in Casteggio, è stata costituita l'Unione Campospinoso Albaredo, Ente Locale dotato di propria personalità giuridica;
- che l'articolo 2 dello Statuto dell'Unione prevedeva e prevede fra le funzioni trasferite al nuovo Ente Locale, quella di raccolta rifiuti, da intendersi ovviamente nella accezione più ampia del termine (gestione dei rifiuti);
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2001 e n. 2 del 30.01.2001 rispettivamente i Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso revocavano l'affidamento del servizio della gestione rifiuti alla Broni – Stradella s.p.a. e si assumevano l'impegno di porre in essere tutti gli atti diretti della cessione della partecipazione azionaria all'Unione, essendo la suddetta partecipazione funzionale all'esercizio del servizio;
- che con atto del Consiglio dell'Unione n. 2 del 30.01.2001 si istituiva la funzione relativa alla gestione rifiuti, da intendersi nella accezione più ampia del termine, così come definita dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 22/1997 e per le finalità di cui all'articolo 2 del suddetto decreto e si conferiva temporaneamente il servizio, comprendente tutte le prestazioni riconducibili alla gestione dei rifiuti, alla Broni – Stradella s.p.a., nelle more del trasferimento formale della partecipazione azionaria dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso all'Unione;
- che il relativo contratto è stato stipulato in data 11.02.2001, con scadenza il 10.02.2005;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 05.03.2001 l'Unione Campospinoso Albaredo aderiva alla Broni – Stradella s.p.a., confermando l'affidamento, già disposto con l'atto sopra citato del servizio di gestione dei rifiuti, così come definito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e per le finalità di cui all'articolo 2 del suddetto Decreto;
- che con atto del Consiglio dell'Unione n.4 del 24.01.2005, si deliberava di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 267/2000, alla Società Broni – Stradella s.p.a., il ciclo integrato dei rifiuti, così come definito dall'articolo 1 del Decreto Legislativo

22/1997 e per le finalità di cui all'articolo 2 del suddetto Decreto, demandando al Responsabile della Struttura n. 2 la predisposizione del contratto di servizio;

- che il contratto di rep. n. 13 è stato stipulato il 19.10.2005 e registrato a Stradella il 03.11.2005 al n. 2124 serie 3;
- che il Presidente dell'Unione Campospinoso Albaredo, con propria nota prot. 3573 del 30/12/2011 segnalava ai Sindaci dei Comuni di Albaredo Arnaboldi e di Campospinoso, in ordine alla scadenza al 31.12.2011 del contratto di servizio in essere con la Broni Stradella s.p.a. relativo alla funzione citata, la necessità di adottare, un'ordinanza contingibile ed urgente per garantire la prosecuzione del servizio stesso per ragioni di carattere igienico sanitarie ed ambientali (Consiglio di Stato Sez. V del 31.03.2011, n. 1969);
- che il Sindaco del Comune di Albaredo Arnaboldi emetteva l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 71 del 31.12.2011;
- che il Sindaco del Comune di Campospinoso emetteva l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 7 del 31.12.2011;

Atteso che:

- Broni Stradella S.p.A. è stata ed è perciò legittimata e titolata (come peraltro indagato ed espressamente riconosciuto anche in puntuali precedenti giurisprudenziali, e, per tutti, si confronti Consiglio di Stato, Sentenza n. 4862/07), senza soluzione di continuità, alla conservazione dell'affidamento del servizio fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011, sostanziosamente, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci, tra i quali l'Unione Campospinoso Albaredo, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi, e ciò al di là della regolamentazione di dettaglio ed operativa che ciascun Comune ha concordato o concorderà con la Società medesima;
- Broni Stradella S.p.A., poi, nel tempo, in coerenza con la ripartizione organizzativa interna si è comunque strutturata, con risorse materiali ed umane proprie, in funzione dell'erogazione in via diretta dei servizi ambientali, ad eccezione di limitati segmenti per cui si è avvalsa e si avvale di soggetti terzi;
- Anche per ciò, gli Enti Locali Soci, titolari complessivamente della partecipazione di maggioranza, tra i quali l'Unione Campospinoso Albaredo si sono determinati e conseguentemente hanno impartito alla Società controllata l'indirizzo di modificare la propria struttura e la propria organizzazione al fine di mutare il modello gestionale di erogazione del servizio, con il passaggio dal modulo del partenariato pubblico-privato a quello *in house providing* nella perdurante ottica della valorizzazione di assetto ritenuto strategico;
- E ciò nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella S.p.A., costituito dalla scelta condivisa operata dagli Enti Soci di gestire i servizi a mezzo della Società partecipata ed in funzione della sua conservazione ed implementazione nella prospettiva di una gestione pubblica d'ambito come già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la delibera consiliare n. 17/2015, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e segnatamente con l'art. 3 bis del DL 138/2011, che impone gestioni sovra comunali, come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, Sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016);

Dato atto che il predetto indirizzo è stato fatto proprio ed ottemperato da Broni Stradella S.p.A. che, con l'espressa condivisione degli Enti, tra cui l'Unione Campospinoso Albaredo resa nelle competenti sedute assembleari:

- **ha mutato la composizione della compagine societaria** con il recesso del Socio Privato in conseguenza del determinato mutamento organizzativo e della missione della Società, e pertanto

con la pressoché integrale e sostanziale pubblicizzazione della compagine, ad eccezione di esigua e residuale partecipazione privata di natura meramente finanziaria e priva di qualsivoglia potestà di indirizzo e controllo sulla Società;

- **ha mutato la propria organizzazione e disciplina statutaria** (v. allegato Statuto e scheda Soci) **garantendo il rapporto interorganico e di controllo da parte dei Comuni Soci** in coerenza con i principi ed i requisiti di ascendenza comunitaria richiesti per la forma di gestione *in house providing*, in quanto:
 1. **è stato consacrato il principio che la Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo degli Enti Pubblici Soci** e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui i medesimi sono portatori (articolo 1);
 2. **è stata espressamente esclusa e vietata l'apertura alla partecipazione di Soci Privati** (articoli 5 e 8), e l'esigua e residuale partecipazione, quando ancora presente, è comunque neutralizzata (art. 7) con l'introduzione di stringenti limiti di voto in ordine alle decisioni strategiche della Società e comunque su ogni argomento che possa incidere sull'indirizzo e sul controllo della Società riservato, autonomamente e congiuntamente, agli Enti Locali Soci nel rispetto del modello prescelto *in house providing*;
 3. **è stato individuato un oggetto sociale preminente**, gestione in via diretta di servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene urbana, e con il conseguente e **coerente vincolo, in ogni caso, a realizzare la propria attività per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80%** del fatturato annuo;
 4. **è stato garantito il controllo congiunto dei Comuni e delle Unioni Soci sulla Società**, in uno con il **controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune**, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, **sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati**, e ciò attraverso, rispettivamente:
 - l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
 - l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo Statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (artt. 17-19);
 - la limitazione dei poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, sottoposto altresì a stringenti obblighi di informazione ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo da parte degli Enti Locali Soci (art. 13);
 - l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (artt. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione dei servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

Considerato che il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definitiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime è rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

Considerato che la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella SpA, sostanziosamente esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali l'Unione Campospinoso Albaredo) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

Rilevato pertanto che, seppur in quadro normativo in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni non certo univoche, la conferma del modulo gestionale del servizio prescelto, a mezzo di Broni Stradella Spa conformata al modello *in house*:

- **è coerente e va proprio nel senso auspicato dal riquadro normativo di riferimento**, ivi compresa la disciplina a regime che impone gestioni sovra comunali come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016), anticipate proprio dalla valorizzazione di un modello pluripartecipato già in essere, com'è, nel caso, Broni Stradella Spa;
- **è coerente con quanto prefigurato dell'Amministrazione Provinciale** con citata delibera consiliare n. 17/2015 ovvero sia con una gestione pubblica d'Ambito del servizio di igiene urbana con aggregazione sinergica dei Gestori pubblici operanti nel Bacino provinciale.

Sottolineato che una differente opzione gestionale (gara o società mista con socio operativo) apparirebbe del resto meno coerente rispetto a quella prescelta solchè si abbia riguardo:

- **alla scelta già a suo tempo operata** dall'Unione Campospinoso Albaredo, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, tra cui quello di igiene urbana, a mezzo della partecipata Broni Stradella Spa,

ed apparendo irragionevole, e fors'anche in conflitto di interessi, il depauperamento di Società cui i Soci, come noto, sono legati da contratto sociale con le correlate obbligazioni di agevolare il conseguimento delle finalità statutarie, e consapevoli pertanto che la sottrazione dei servizi priverebbe la medesima di risorse che rappresentano patrimonio comune di tutti i Comuni e le Unioni Soci;

- **all'approccio unitario prefigurato dalla normativa statale**, che, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede a regime la perimetrazione, da parte delle Regioni, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensioni di norma non inferiori almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché l'istituzione di corrispondenti enti di governo cui demandare le funzioni di organizzazione dei servizi, compreso quello dei rifiuti, anche mediante la scelta della forma di gestione;
- **alla correlata ed attuale fase transitoria**, essendo oggi ignote quali possano essere le coordinate economiche e temporali capaci di coniugarsi con quelle che saranno le scelte gestionali che verranno attuate con il sistema d'Ambito in funzione del perseguimento dei migliori obiettivi di economicità ed efficienza gestionale, il che peraltro renderebbe una scelta alternativa di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in mancanza di certezze sulla durata e sulle condizioni economiche dell'affidamento;

Tutto ciò fermo e pregiudiziale in ogni caso la previa valutazione di congruità e convenienza della scelta gestionale operata, come risultante nella Relazione di cui art. 34, comma 20 del DL 179/2012 di seguito espressamente richiamata ed allegata;

Vista la Relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 allegata che dimostra e conferma la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, motivando la scelta anche sotto il profilo dell'efficienza gestionale e dell'economicità;

Ritenuta pertanto la sostenibilità giuridica e la convenienza nonché l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio rifiuti purché con le previsioni convenzionali necessarie;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dai Responsabili della Struttura n. 1 e 2 allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., acquisito dall'Ente al Prot. n. 4955 del 26.11.2016;

Visti

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm.;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.;
- Statuto e il Regolamento di Contabilità.

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:
Presenti n° 10

Votanti n° 10
Astenuiti n° 0
Voti favorevoli n° 10
Voti contrari n° 0

DELIBERA

- Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
- Di confermare l'affidamento del servizio di gestione rifiuti secondo il modello *in house providing* a favore di Broni Stradella Spa secondo il mutato assetto sociale ed organizzativo, recependo a tal fine ed in allegato la relativa documentazione:
 - Statuto Broni Stradella spa
 - Relazione sui servizi pubblici locali in house dell'Unione Campospinoso Albaredo relazione tecnico-amministrativa - (rif, commi 20, 21 - art. 34 dl. 179/2012 e s.m.i.);
 - Allegato 1 alla relazione tecnico-amministrativa;
 - Piano finanziario 2017;
 - Schema contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
 - Disciplinare tecnico allegato allo schema di contratto,
 - Scheda della Partecipazione azionaria della Broni Stradella Spa;
- Di approvare contestualmente lo schema di Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
- Di autorizzare il Responsabile della Struttura 2, Lombardini geom. Claudio, alla sottoscrizione del sopra citato Contratto di Servizio;
- Di demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente con la seguente separata votazione:

Presenti n° 10
Votanti n° 10
Astenuiti n° 0
Voti favorevoli n° 10
Voti contrari n° 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 23.10.

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 10.04.2017 avente ad oggetto:
"Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella s.p.a. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing."

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, li 03.04.2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 2
F.to Lombardini geom. Claudio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Albaredo Arnaboldi, li 03.04.2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to Lanati rag. Elisabetta

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

Provincia di Pavia

L'ORGANO DI REVISIONE

Prof. Avv. Attilio Monte

Nominato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 03.03.2016 per il triennio 2016/2019.

Oggetto: **Determinazioni confermativa dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella s.p.a. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing.**

VISTA la proposta di deliberazione dell'Assemblea dell'Unione convocata per il 10.04.2017 relativa all'oggetto:

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

- a) Al comma 1, lettera b), n.3 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazioni ad organi esterni.
- b) Al comma 1 bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazioni dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei parametri sono suggerite all'organo consigliare le misure atte a assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."

Atteso che il servizio di cui trattasi rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

VISTA la Relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 allegata che dimostra e conferma la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, motivando la scelta anche sotto il profilo dell'efficienza gestionale e dell'economicità;


VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO dell'affidamento alla società partecipata Broni Stradella s.p.a. del servizio di gestione rifiuti secondo il modello in house providing.

Albaredo Arnaboldi, li 07.04.2017

IL REVISORE DEI CONTI
Prof. Avv. Attilio Monte



Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Fasani rag. Paolo

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questa Unione (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Li,

04 MAG. 2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Magrotti Luigi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Campospinoso, li

04 MAG. 2017



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

Per decorrenza del termine di cui all'art.134 comma 3 D.Legs.vo 267/2000.

Albaredo Arnaboldi, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO